

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4695 del 22/09/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Valpizza S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione alimenti surgelati e cotti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4836 del 22/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Valpizza S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione alimenti surgelati e cotti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Valpizza S.r.l. (C.F. e P.IVA 01552581207) per l'impianto destinato ad attività di produzione alimenti surgelati e cotti, sito in Comune di Valsamoggia, via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5894 del 06/11/2017, con scadenza di validità in data 28/11/2032, e rilasciata dal SUAP del Comune di Valsamoggia con provvedimento Prot. n. 59664 del 28/11/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5894 del 06/11/2017, con scadenza di validità in data 28/11/2032, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Valsamoggia (ora SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro) di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga la società **Valpizza S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La Valpizza S.r.l. (C.F. e P.IVA 01552581207) con sede legale ed impianto in Comune di Valsamoggia, via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 02/01/2021 (Prot. n. 221), così come integrata in data 29/01/2021 (Prot. n. 4072), la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera in seguito alla richiesta di autorizzazione di 7 emissioni in atmosfera (E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6433/2021 (pratica SUAP n. 125/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/02/2021 al PG/2021/22757 e confluito nella **Pratica SINADOC 5335/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12297/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2021 al PG/2021/42707, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 26/02/2021 (Prot. SUAP n. 8959).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/43395 del 19/03/2021 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice emissioni in atmosfera necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/46715 del 25/03/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18345/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/04/2021 al PG/2021/65245, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22151/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/05/2021 al PG/2021/77570, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 03/05/2021 (Prot. SUAP n. 19267).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/89592 del 08/06/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/103379 del 01/07/2021 ha sollecitato il Comune di Valsamoggia ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/127505 del 13/08/2021 ha sollecitato nuovamente il Comune di Valsamoggia ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, preso atto

che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e per le dichiarazioni rese dalla società Valpizza S.r.l. per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione agli scarichi e presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00,
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 21/09/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali<sup>11</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Valpizza S.r.l.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Tutti i seguenti scarichi autorizzati recapitano nella pubblica fognatura comunale acque nere (afferente al depuratore intercomunale di Bazzano) e derivano l'attività di produzione alimenti surgelati e cotti (acque reflue industriali), dai servizi presenti (acque reflue domestiche) e/o dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminate (acque di prime piogge) e subiscono un diverso trattamento depurativo prima di essere scaricate nella pubblica fognatura comunale acque nere.

Primo scarico di via Sbiffa

Scarico nella pubblica fognatura comunale acque nere di via Sbiffa classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue domestiche" derivato dai servizi igienici e dalle docce poste a nord-ovest dello stabilimento.

Secondo scarico di via Sbiffa

Scarico nella pubblica fognatura comunale acque nere di via Sbiffa classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali (derivate dall'edificio principale dello stabilimento) e di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici e dalle docce poste a nord dello stabilimento).

Terzo scarico di via Sbiffa

Scarico nella pubblica fognatura comunale acque nere di via Sbiffa classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque meteoriche di dilavamento (prime piogge), derivate dai piazzali a nord, a est a sud ed nord-ovest dello stabilimento, e di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici presenti nell'edificio isolato posto a nord-est dello stabilimento.

### Scarico di via Cà Bella

Scarico nella pubblica fognatura comunale acque nere di via Sbiffa classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali” costituito dall’unione di acque reflue industriali (derivate dall’edificio posto a sud-ovest dello stabilimento), di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nell’edificio posto a sud-ovest dello stabilimento) e di acque meteoriche di dilavamento (prime piogge), derivate dai piazzali a sud-ovest dello stabilimento.

### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti 2 scarichi di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006):

- uno scarico nella pubblica fognatura comunale acque bianche di via Sbiffa di acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell’edificio principale e dell’edificio isolato posto a nord-est e di acque meteoriche di dilavamento (seconde piogge), derivate dai piazzali a nord, a est, a sud ed a nord-ovest dello stabilimento,
- uno scarico nella pubblica fognatura comunale acque bianche di via Cà Bella di acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell’edificio posto a sud-ovest e di acque meteoriche di dilavamento (seconde piogge), derivate dai piazzali a sud-ovest dello stabilimento.

### **Prescrizioni**

Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato dalla società Valpizza S.r.l. in data 19/02/2021 di invarianza rispetto a quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5894 del 06/11/2017 per la matrice scarichi in pubblica fognatura, si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 50609 del 22/05/2017, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 53010 del 20/10/2017 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/10/2017 al PGBO/2017/24442). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico con atto n. 4013/04-05 del 19/04/2013, rilasciata dal Comune di Serravalle (BO) e sostituita ai sensi dell’art. 2 e dell’art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 15099/2017), con particolare riferimento alla “*Relazione scarichi*” datata febbraio 2017 e l’“*Elaborato grafico*” datato marzo 2017 (agli atti di ARPAE in data 16/03/2017 al PGBO/2017/13677).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) in data 19/02/2021 dalla sig.ra Clara Micoli, in qualità di tecnico incaricato con procura dalla società Valpizza S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 18/03/2021 al PG/2021/42707).

-----  
Pratica Sinadoc 5335/2021

Documento redatto in data 21/09/2021





# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

*Servizio Ambiente*

SPETT.LE

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

SPETT.LE

**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente VALPIZZA srl (Pratica Suap n. 802/2017) per attività di “produzione di alimenti surgelati in genere” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Sbiffia 97 – Località Castello di Serravalle. Trasmissione di parere.

**Vista** la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 22285 del 06/05/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Tenuto conto:**

- del parere di HERA spa prot. gen. 50609 del 22/05/2017, pervenuto al prot. n. 25492 del 22/05/2017;
- del parere ARPAE-ST SINADOC n. 27297/17 PGBO 22942/2017 del 03/10/2017, pervenuta al prot. n. 50139 del 04/10/2017;
- del parere del Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 52442 del 17/10/2017;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **VALPIZZA srl** per le matrici “Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acustica” relativamente alla **attività di “produzione di alimenti surgelati in genere”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Sbiffia 97 – Località Castello di Serravalle;

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice emissioni in atmosfera**

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 52442 del 17/10/2017 e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Sbiffia Loc. Castello di Serravalle distinto catastalmente al Foglio 23 Mappali 707 - 575 - 591 sezione Castello di Serravalle M320D è insediato all'interno del sistema insediativo specializzato ambiti specializzati per



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

*Servizio Ambiente*

attività produttive di rilievo sovracomunale – **sub-ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati) APS.e** (Art. 4.4.3 RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme).

Parte del mappale 707 è attraversato dal sistema delle dotazioni territoriali URB.g - Rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica o altre forme di energia - Rete MT (aerea).

Le aree ricadono nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - terrazzi alluvionali e nel rispetto per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso per osservatori astronomici (15 Km).

## **b) la matrice impatto acustico**

si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE, per il caso in questione *"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*

## **c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie**

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere HERA spa prot. gen. 50609 del 22/05/2017, pervenuto al prot. n. 25492 del 22/05/2017;

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **VALPIZZA srl** per le matrici *"Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acustica"* relativamente alla **attività di "produzione di alimenti surgelati in genere"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Sbiffia 97 – Località Castello di Serravalle, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" ed inoltre:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

*Servizio Ambiente*

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzali (“acque di scarico”), e le acque reflue industriali originate dal processo produttivo;
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nei punti di scarico, prima della miscelazione con acque di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, intermedi e terminale, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della/e valvola/e di intercettazione e del/i sistema/i di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

*Servizio Ambiente*

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di rivalutazione (nuova domanda di autorizzazione o modifica).

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Geom. Turatti Dino**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

**Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente**

*Servizio Ambiente*

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI  
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo don Dossetti 10

40053 LOCALITA' CREPELLANO

VALSAMOGGIA BO

Originale PEC

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 22 maggio 2017

Prot. gen. 50609

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-05-2017 Num. prot.: 0045657

PA&S numero 66/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Valpizza Srl" - Produzione di alimenti surgelati in genere nello stabilimento sito in Via Sbiffia n.97, Località Castello di Serravalle - Comune di Valsamoggia (BO).**

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro **Pratica n. 802/17**  
Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue all'interno di una SCIA edilizia per progetto di ampliamento di fabbricato produttivo.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Biagi Vanes in qualità di amministratore unico della Ditta "**VALPIZZA SRL**" con sede legale e stabilimento produttivo esercente l'attività di produzione alimenti surgelati in genere (in particolare pizze surgelate), con presenza di n°50 addetti, in VIA SBIFFIA n. 97, Località Castello di Serravalle - Comune di Valsamoggia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che trattasi di progetto riguardante la realizzazione di un ampliamento a fabbricato produttivo (stoccaggio materie prime e prodotto finito) e minimali opere edilizie interne (alloggio per il custode), nella porzione esistente;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

preso atto che l'acqua prelevata viene utilizzata in parte come materia prima, in parte per pulizie di ambienti e attrezzature, in parte per servizi igienici, docce, spogliatoi;

verificato dalla documentazione presentata che lo scarico terminale, quantificato in 2750 mc/anno, è costituito da acque reflue industriali originate dal processo produttivo; da acque reflue domestiche; dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali;

verificato dalla documentazione presentata che lo schema fognario risulta di tipo separato:

- acque nere da servizi igienici e processo produttivo;
- acque meteoriche da dilavamento piazzali;
- acque meteoriche provenienti dalle coperture del fabbricato;

verificato dalla documentazione presentata che le acque reflue industriali originate dal processo produttivo sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto biologico costituito da vasche di accumulo/grigliatura/dissabbiatura/disoleatura/ sedimentazione primaria/ ossidazione a biomassa sospesa/ sedimentazione secondaria/ filtrazione, con sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni;

verificato dalla documentazione presentata che le acque meteoriche di dilavamento piazzali sono raccolte e sottoposte a trattamento di dissabbiatura / disoleatura;

considerato che lo stabilimento è in possesso di AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna in data 12/01/2015 – IP/ANNO 60/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzali ("acque di scarico"), e le acque reflue industriali originate dal processo produttivo;**
- **le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nei punti di scarico, prima della miscelazione con acque di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, intermedi e terminale, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;**



- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della/e valvola/e di intercettazione e del/i sistema/i di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.



In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

## Autorizzazione Unica Ambientale

### Impianto Valpizza S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle

#### ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione alimenti surgelati e cotti svolta dalla società Valpizza S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle, secondo le seguenti prescrizioni.

#### Prescrizioni

1. La società Valpizza S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

---

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO COTTURA PIZZE – 1980 KW A METANO + 270 KW A LEGNA

Portata massima .....	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

##### Forno cottura a gas metano:

Materiale particolare .....	(*) 5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	(*) 35 mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano.

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.

##### Forno cottura a legna vergine:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Materiale particolato .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	450 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	250 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici totali (espressi come C-org totale) .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.

#### EMISSIONE A3

PROVENIENZA: CALDAIA A VAPORE – 560 KW A METANO

Portata massima .....	750 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI  
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	(*) 5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	(*) 35 mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano.

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei valori limite di concentrazione massima ammessa, non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuare a cura del Gestore di stabilimento.

#### EMISSIONI A4 - A5 - A6

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI 109 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma1 del D.Lgs .152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVASTOVIGLIE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n. 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n. 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione  $\pm$  incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione A1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/09/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Valpizca S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Valpizca S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione A1 (durante il funzionamento con combustibile metano).  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Valpizca S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/02/2021 al PG/2021/22757 e in data 17/05/2021 al PG/2077570).

-----  
Pratica Sinadoc 5335/2021

Documento redatto in data 21/09/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto Valpizza S.r.l.**

**Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle**

#### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Valpizza S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016) per l'attività di produzione alimenti surgelati e cotti.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna PGB0/2017/22942 del 03/10/2017.
- Visto il parere acustico del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 53010 del 20/10/2017.
- Visto che è stata presentata in data 28/04/2021 dal sig. Fabrizio Rivaldi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Valpizza S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato *“il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per le modifiche al ciclo produttivo della società Valpizza nella sede di via Sbiffa, 97 in località Castello di Serravalle del Comune di Valsamoggia (BO)”*.
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato dalla società Valpizza S.r.l. in data 19/02/2021.

#### **Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Montagna PGB0/2017/22942 del 03/10/2017, con parere acustico favorevole Prot. n. 53010 del 20/10/2017 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/10/2017 al PGB0/2017/24442). Il succitato parere del Comune di Valsamoggia è già riportato come parte integrante all'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il parere

- acustico di ARAPE-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
  3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “*Documentazione di Impatto Acustico*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/04/2017 dal sig. Fabrizio Rivaldi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Valpiza S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/03/2017 al PGBO/2017/13677).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 19/02/2021 dal sig. Fabrizio Rivaldi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Valpiza S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 17/05/2021 al PG/2021/77570).

-----  
Pratica Sinadoc 5335/2021

Documento redatto in data 21/09/2021



Spett. comune di Valsamoggia  
P.zza Garibaldi, 1  
**40053 Bazzano (BO)**  
[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

e p. c. spett. S.A.C. Bologna  
sede

**OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – stabilimento ditta VALPIZZA srl - edificio sito in Via Sbiffia n. 97 in localita Castello di Serravalle.**

È pervenuta alla scrivente Agenzia la richiesta di rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Nella relazione è stata presa in considerazione anche l'attività del cantiere. A questo proposito si precisa che l'Azienda interessata avrebbe potuto presentare apposita richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi della L.R. n. 15/2001 e della D.G.R. n. 45/2002, istanza che non è pervenuta allo scrivente Ufficio. Il presente parere è reso, come di prassi, sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nella relazione previsionale di valutazione di impatto acustico nella fase di esercizio, redatta al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e determinare la compatibilità acustica dell'intervento previsto, nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447.

Riguardo alla relazione presentata, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, si osserva quanto segue.

Trattasi del progetto di ampliamento di uno stabilimento industriale esistente.

La ditta svolge in orario diurno l'attività di lavorazione e distribuzione di prodotti alimentari da forno surgelati, in particolare pizza. Le celle frigorifere tuttavia saranno in funzione ininterrottamente 24 ore su 24.

Sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili, costituiti da alcuni edifici abitativi. Secondo la classificazione acustica del comune di Valsamoggia, alle aree dove si trovano i recettori sensibili è stata assegnata la terza classe acustica.

Nella relazione presentata è riportata la caratterizzazione delle sorgenti sonore, costituite essenzialmente dalle celle frigorifere.

I valori di rumorosità “ante operam” presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno e notturno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure).

Per la valutazione d'impatto acustico è stato utilizzato il modello di calcolo previsionale denominato SoundPLAN. Il modello di calcolo è stato tarato con il livello di potenza sonora delle sorgenti misurato in loco. Nel modello di calcolo sono stati inseriti i recettori sensibili così come identificati dall'azienda. Per quanto riguarda il modello di calcolo utilizzato, è stata verificata la sua corretta taratura attraverso un confronto di misure in ambiente reale.

Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute. Il tecnico competente che ha eseguito lo studio ha effettuato misurazioni strumentali per accertare in via previsionale l'impatto acustico. Il monitoraggio acustico ha riguardato le civili abitazioni esistenti nell'intorno. La rilevazione del rumore ambientale risulta supportata da elaborato grafico descrittivo della collocazione dei punti di misura scelti.

I flussi di traffico veicolare indotto sono stati correttamente stimati.

È stata presentata una mappa del livello di emissione degli impianti di progetto, che riporta i recettori sensibili, dotata di legenda “colorimetrica” per agevolarne la lettura.

Per quanto attiene alla verifica previsionale del criterio differenziale, è stato correttamente stimato il livello ambientale “ante operam” presso il sito, allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

## **Conclusioni.**

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

I risultati delle rilevazioni acustiche eseguite dimostrano il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno e notturno, ed anche i limiti del valore differenziale, nei casi per i quali lo stesso è applicabile. Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato nello scenario futuro il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori.

Gli obiettivi di uno studio di impatto acustico sono la dimostrazione che l'opera oggetto dello stesso sia compatibile sotto il profilo acustico. Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, ritenuto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità

nella zona in esame, si evince l'ammissibilità del progetto presentato, risultato conforme alle prescrizioni di legge. Si ritengono pertanto condivisibili le conclusioni del tecnico competente.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, avente per Oggetto "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", **NON** si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica **sinadoc n. 15099/17.**

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

*(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)*

**Il Dirigente  
(dott. Vittorio Gandolfi)**

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**